

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1053-A)

RELAZIONE DELLA II^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE AZIMONTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, CALVI, TOROS, TORELLI e PACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1973

Disciplina del trattamento economico di indennità di rischio per il personale laureato dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e che presta servizio presso i laboratori di analisi degli enti stessi

Comunicata alla Presidenza il 27 novembre 1975

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame prevede la concessione della « indennità medica » di cui alla legge 20 febbraio 1968, n. 100, al personale laureato in farmacia, chimica e biologia dipendente dagli Enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'ENPI assegnato ai laboratori di analisi.

Per inquadrare il problema è necessario ricordare che la legge 20 febbraio 1968, numero 100, attribuì a favore dei medici funzionari in servizio presso gli Enti di cui sopra un'« indennità medica » in relazione al rischio connaturato all'attività espletata e alla responsabilità che la stessa comporta; che con la legge 30 giugno 1971, n. 518, venne poi istituita un'analogia indennità di rischio a favore del personale sanitario ausiliario dipendente dagli stessi Enti (infermieristico, ostetrico, fisioterapista e massoterapista, di laboratorio di analisi cliniche) e che, in precedenza, con la legge 28 marzo 1968, n. 416, era stato concesso al personale tecnico di radiologia medica, in servizio presso qualsiasi amministrazione pubblica o privata, un'indennità speciale.

Il disegno di legge n. 1053, pertanto, lungi dal creare un nuovo tipo di emolumento, mira ad estendere ai dipendenti della carriera direttiva inquadrati nel ruolo organico sanitario, laureati in farmacia, chimica e biologia, che lavorano nei laboratori di analisi, la stessa indennità di cui godono i medici, nel presupposto che identico sia il rischio nel quale essi incorrono e che, quindi, analogo debba essere, sotto questo aspetto, il trattamento economico.

Malgrado l'evidente intento perequativo della proposta, sorsero, sin dal primo esame, difficoltà di ordine finanziario e perplessità di carattere sostanziale.

La Commissione bilancio, infatti, in data 25 giugno 1974, espresse parere contrario osservando che dal disegno di legge derivava una spesa di importo imprecisato a carico del bilancio degli Enti mutualistici e ritenendo che le condizioni finanziarie di detti Enti non consentissero l'assunzione del nuovo onere. La Commissione lavoro, tuttavia, tenuto conto di incontestabili esigenze

di giustizia perequativa e dell'assai circoscritto campo di applicazione, richiese alla 5ª Commissione di valutare la possibilità di riesaminare il precedente parere. La Commissione bilancio, allora, in considerazione della modesta entità dell'onere e della sostanziale equità del provvedimento, dichiarò di non opporsi al suo ulteriore corso. Fu chiesto quindi al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante; la richiesta peraltro non poté essere accolta per l'opposizione del Governo il quale, nell'ottobre 1974, fece presente che trattavasi di iniziativa settoriale da valutarsi nel quadro più ampio del disegno di legge n. 1718, concernente il riassetto del parastato, all'epoca pendente all'esame del Senato.

Una volta approvata la legge di riassetto (legge 20 marzo 1975, n. 70) e dopo approfondito esame dei criteri in essa previsti per il trattamento retributivo dei parastatali, la Commissione lavoro, nel discutere nuovamente il disegno di legge, concluse che il suddetto provvedimento di riassetto non precludeva l'estensione dell'indennità medica di rischio ai dipendenti in questione. In particolare, apparve evidente che, essendo l'indennità vincolata ad uno specifico tipo di prestazione (attività nei laboratori di analisi) e potendo la stessa essere concessa soltanto nei periodi di svolgimento effettivo di tale lavoro (vedi articolo 3), l'emolumento non poteva considerarsi sullo stesso piano degli altri corrisposti con carattere di generalità e, pertanto, logicamente conglobabili. In definitiva, si raggiunse la convinzione che il disegno di legge n. 1503 non concretava la solita iniziativa settoriale e corporativa, ma prevedeva la necessaria estensione di un beneficio a favore di personale che giustamente ne poteva rivendicare l'incontestabile diritto, al pari di quello che già ne usufruisce.

Sulla scorta di tali valutazioni, l'11ª Commissione permanente chiese nuovamente il trasferimento alla sede deliberante in data 15 luglio 1975. Anche questa volta, però, la richiesta non poté essere accolta avendo la Presidenza del Consiglio dei ministri ribadito la sua opposizione.

Ciò malgrado, la Commissione lavoro, riesaminati tutti gli elementi del problema e soprattutto tenendo conto del fatto che l'attività svolta dai farmacisti, chimici e biologi operanti nei laboratori d'analisi è da considerarsi rischiosa almeno alla stessa stregua di quella espletata dal personale medico e paramedico che le leggi sopra ricordate ha reso beneficiario dell'indennità, ha ritenuto doveroso trasmettere il disegno di legge all'Assemblea, raccomandandone l'approvazione.

Va precisato comunque che non ci si esime dal dovere di tutelare il lavoratore espo-

sto a pericolosi rischi con la concessione di una indennità e che, perciò, deve essere posto il massimo impegno, da parte di tutte le forze politiche, al fine di approntare gli strumenti tecnici, scientifici e legislativi atti a porre il lavoratore al riparo dei rischi connessi all'attività esercitata. Frattanto, però, non ci si può sottrarre dal dovere di armonizzare e perequare i trattamenti retributivi, anche per adeguarsi al principio costituzionale secondo cui a parità di lavoro deve corrispondere uguale compenso.

AZIMONTI, *relatore*

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

25 giugno 1974

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimersi in senso favorevole al suo ulteriore corso, ritenendo che dalla estensione della indennità di rischio a personale che attualmente non ne beneficia derivi un onere di importo imprecisato per il bilancio degli enti mutualistici.

La Commissione ritiene che le attuali condizioni finanziarie di detti enti non consentano l'assunzione del nuovo onere.

COLELLA

16 luglio 1974

La Commissione bilancio e programmazione, preso nuovamente in considerazione, su richiesta della Commissione di merito, il disegno di legge, e considerato che da esso deriva un onere di modesta entità nonchè tenuto conto della sostanziale equità del provvedimento medesimo, ha stabilito, a modifica del proprio precedente parere, di non opporsi al suo ulteriore corso.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

L'indennità di rischio, di cui alla legge 20 febbraio 1968, n. 100, denominata « indennità medica », viene estesa al personale di cui agli enti citati nella legge stessa, purchè sia in possesso della laurea in farmacia, chimica e biologia, assunto con regolare concorso e avente la qualifica di laboratorista di prima e seconda classe, ma che risulti inquadrato nel ruolo organico sanitario — categoria direttiva — dei rispettivi enti e svolga effettivamente attività nei laboratori di analisi degli enti stessi.

Art. 2.

L'indennità in parola viene concessa, altresì, al personale laureato di cui sopra, anche se assunto a rapporto temporaneo, purchè svolga effettivamente attività di laboratorista ed il trattamento economico di cui gode corrisponda a quello del personale di ruolo sopraccitato.

Art. 3.

L'indennità di cui sopra, denominata « indennità di rischio », viene concessa limitatamente al periodo di lavoro effettivamente prestato nei laboratori di analisi e viene a cessare in caso di trasferimento a mansioni diverse, assenze per aspettative varie e per maternità.

Detta indennità verrà corrisposta in uguale misura e con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1968, n. 100, ed è pensionabile.

Art. 4.

Le disposizioni di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1° gennaio 1973.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Le disposizioni di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1° gennaio 1976.